



Assicurazioni

# UniCredit Allianz Calamità Imprese

Nel presente Set informativo sono contenuti:

- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
- Documento informativo aggiuntivo relativo al prodotto assicurativo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
- Informativa Privacy

**Edizione 453 - 10/03/2025**

**Il prodotto è conforme alle Linee guida  
"Contratti Chiari e Comprensibili"**

"UniCredit Allianz Calamità Imprese", è distribuito da  UniCredit

Compagnia: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: UniCredit Allianz Calamità Imprese

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre coperture per le imprese a protezione dai rischi catastrofali, comprese quelle contemplate dalla Legge n.213/2023 che prevede la sottoscrizione di una copertura assicurativa dei danni ai beni quali terreni e fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ La presente copertura assicurativa è riferita alle ubicazioni e alle attività di impresa dichiarate dal Contraente. In particolare, la copertura assicurativa indennizza l'Assicurato dei danni alle cose assicurate causati da sisma, alluvione, esondazione, inondazione e frana.
- ✓ Possono essere assicurate le seguenti partite: "Fabbricato", "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali", "Terreno", inoltre posso essere assicurate anche le partite: "Cose particolari" e "Merci".
- ✓ Le garanzie sono suddivise in due sezioni:
  - Sezione 1): "Danni ai beni" (sempre operante) che comprende le garanzie sisma, alluvione, esondazione, inondazione e frana;
  - Sezione 2): "Danni da interruzione di attività" (opzionale) che comprende la garanzia "indennità da interruzione di attività". Entrambe le sezioni prevedono delle garanzie aggiuntive per ampliare l'offerta che sono facoltative e subordinate alla presenza di una delle garanzie sopraindicate.

La copertura opera per le somme assicurate, con gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo concordati al momento della sottoscrizione del contratto e indicati nella scheda di polizza.



### Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili le ubicazioni situate al di fuori della Repubblica Italiana e le imprese di cui all'art. 2135 del Codice Civile (imprese agricole).

In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera per:

- ✗ aeromobili, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione), tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo "Cose assicurate";
- ✗ beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione e le cose in essi contenute;

**Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato".**



### Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione prevede alcuni limiti di copertura, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?". È prevista l'applicazione alle garanzie di scoperti e franchigie, il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nella scheda di polizza.



## Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per danni che si verifichino nella Repubblica Italiana.



## Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.a. (di seguito UAA) secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/ Cosa fare in caso di sinistro?" del DIP aggiuntivo Danni. **La denuncia del sinistro deve essere inviata entro 15 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o in cui il Contraente o l'Assicurato ne hanno avuta conoscenza.**



## Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto per l'intera annualità e viene corrisposto mediante addebito diretto sul rapporto di addebito intrattenuto presso l'intermediario, intestato o cointestato al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali dello stesso.  
Il premio è comprensivo delle imposte.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha durata annuale e cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza, senza necessità di disdetta e senza che si rinnovi automaticamente.  
Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.  
UAA potrà inviare al Contraente una proposta di rinnovo della copertura assicurativa per un ulteriore periodo annuale con l'indicazione del premio di rinnovo.



## Come posso disdire la polizza?

Di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

### **Diritto di recesso in caso di sinistro:**

se il Contraente rientra fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lett. d-bis) di cui al D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a UAA e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte di UAA, può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui venga esercitato il recesso per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Analoga facoltà di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche a UAA.

### **Diritto di ripensamento:**

Il Contraente, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della polizza, ha la facoltà di recedere dalla stessa e di ottenere il rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve, entro il suddetto termine, recarsi presso la Filiale dell'Intermediario dove è stata sottoscritta l'assicurazione oppure inoltrare direttamente a UAA la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R, fornendo le coordinate bancarie necessarie per il rimborso (Titolare del Conto corrente, IBAN e Banca).

# Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: UniCredit Allianz Calamità Imprese

10/03/2025 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato  
è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. (di seguito UAA)** Piazza Tre Torri, 3; CAP 20145; Milano; Tel.800116633;  
sito internet: [www.unicreditallianzassicurazioni.it](http://www.unicreditallianzassicurazioni.it); e-mail: [Info\\_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it](mailto:Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it);  
PEC: [unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it](mailto:unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it)

**UAA** iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

**UAA** è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A.. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2023 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti: Il Patrimonio netto di UAA è pari a 105,4 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 52,0 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 15,2 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet della Società [www.unicreditallianzassicurazioni.it](http://www.unicreditallianzassicurazioni.it) e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 65.838
- del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 29.627
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 151.139
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 151.139 e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società pari al 230%.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

### Sezione 1): Danni ai beni – le garanzie base (sezione obbligatoria)

<b>Sisma</b>	<p>Sono coperti i danni materiali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da un sismovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, <b>purché le cose assicurate si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.</b></p> <p><b>Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.</b></p> <p><b>Questa garanzia opera con lo scoperto/la franchigia e il limite di indennizzo indicati nella scheda di polizza.</b></p>
<b>Alluvione, esondazione e inondazione</b>	<p>Sono coperti i danni materiali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, di reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.</p> <p><b>Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.</b></p> <p><b>Questa garanzia opera con lo scoperto/la franchigia e il limite di indennizzo indicati nella scheda di polizza.</b></p>
<b>Frana</b>	<p>Sono coperti i danni materiali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.</p> <p><b>Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.</b></p> <p><b>questa garanzia opera con lo scoperto/la franchigia e il limite di indennizzo indicati nella scheda di polizza.</b></p>
<b>Danni conseguenti a eventi indennizzabili</b>	<p>Sono compresi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, <b>se conseguenti ad eventi coperti nella copertura assicurativa che hanno colpito le cose assicurate oppure cose poste entro 50 metri da esse;</b></li> <li>2) i guasti causati per ordine dell'Autorità e da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.</li> </ol>

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

##### Sezione 1): Danni ai beni – le garanzie aggiuntive

<b>Spese straordinarie per la ripresa dell'attività</b>	<p>In caso di interruzione totale o parziale dell'attività dichiarata causata da sinistro indennizzabile <b>a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni",</b> UAA indennizza le spese straordinarie <b>documentate e necessariamente sostenute</b> per la ripresa e il proseguimento dell'attività stessa.</p> <p><b>Questa garanzia opera per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate ed è limitata alle maggiori spese sostenute nel numero di mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro indicati nella scheda di polizza.</b></p> <p>Sono comprese anche le spese non documentate e necessariamente ed effettivamente sostenute <b>con il limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.</b></p> <p>Questa garanzia opera a primo rischio assoluto <b>con la specifica somma assicurata e l'eventuale franchigia indicate nella scheda di polizza.</b></p>
---	---

<p><b>Spese, oneri e onorari rimborsabili e cose presso terzi</b></p>	<p><b>In caso di sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): “Danni ai beni”</b> sono compresi i rimborsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>degli oneri <b>necessari alla ricostruzione o al ripristino delle cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore dopo la data di stipulazione della copertura assicurativa e precisamente:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>gli oneri di urbanizzazione e concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica;</li> <li>le spese di costruzione e ricostruzione antisismica;</li> <li>i maggiori onorari di progettisti e consulenti necessari per adeguare il fabbricato alle norme di costruzione e ricostruzione antisismica.</li> </ol> <p><b>Questi oneri non devono essere considerati nella determinazione delle somme assicurate</b> e sono rimborsati a primo rischio assoluto <b>con la specifica somma assicurata indicata nella scheda di polizza;</b></p> </li> <li>delle spese sostenute, a parziale deroga di quanto disposto dall’articolo “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del sinistro, nonché le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del sinistro, <b>esclusi quelli “radioattivi”</b> (disciplinati dal D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 come modificato dal D.lgs. n.23 del 20 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni). Sono comprese, inoltre, se assicurate le partite “Impianti e macchinari” e “Attrezzature industriali e commerciali” e/o “Merci”, le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di cose non fisse assicurate, <b>nel caso in cui la loro rimozione è indispensabile</b> per eseguire le riparazioni delle cose assicurate danneggiate. <b>Questa prestazione non opera per la partita Terreno</b> in quanto già compresa nel costo di ripristino (vedere <b>Valore a nuovo</b>). Queste spese sono rimborsate a primo rischio assoluto <b>con le specifiche somme assicurate indicate nella Scheda di Polizza.</b></li> <li>delle spese e degli onorari del perito scelto e nominato in base all’articolo “Procedura per la valutazione del danno” nonché l’eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell’Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. Questi onorari sono rimborsati a Primo rischio assoluto <b>con il limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.</b> Sono compresi, inoltre, se assicurate le partite “Impianti e macchinari” e “Attrezzature industriali e commerciali” e/o “Merci”, il macchinario e/o le merci posti in fabbricati di terzi (diversi dall’ubicazione) in deposito e/o in lavorazione e/o in esposizione anche presso fiere o mostre. <b>Queste cose:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>possono essere poste anche nelle relative pertinenze e/o nelle aree pertinenziali dei fabbricati sopra indicati anche se all’aperto e/o sotto tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro). Le merci poste all’aperto sono assicurate se non diversamente stabilito negli articoli “Cose non assicurate” delle singole garanzie e in ogni modo le cose all’aperto devono essere ideate e destinate a un uso all’aperto;</li> <li>devono trovarsi in ubicazioni poste entro i confini della Repubblica Italiana;</li> <li>non devono essere poste in fabbricati e/o nelle relative pertinenze e aree pertinenziali di proprietà, occupati o sotto il controllo dell’Assicurato.</li> </ul> <p>In caso di sinistro, il valore di queste cose non è utilizzato per la determinazione delle somme assicurate, ai fini dell’applicazione della regola proporzionale stabilita all’articolo “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate”.</p> <p>Questa garanzia opera con il limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.</p> </li> </ol>
<p><b>Perdita canoni di locazione (Concedibile solo se assicurato il “Fabbricato”)</b></p>	<p>Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile <b>a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): “Danni ai beni”</b>, è compreso il rimborso del canone di locazione non percepibile per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Questa garanzia opera <b>per il tempo necessario al ripristino dei locali ma non oltre il limite di 12 mesi dall’evento</b> ed opera inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per i locali occupati dall’Assicurato – in qualità di proprietario – per l’importo del canone presumibile;</li> <li>per l’Assicurato, in qualità di affittuario dei locali, per i canoni di locazione che è tenuto a corrispondere al proprietario.</li> </ul> <p>Questa garanzia opera <b>con la specifica somma assicurata indicata nella scheda di polizza.</b> <b>Se al momento del sinistro la somma assicurata è inferiore all’ammontare complessivo del canone annuale relativo a tutti i locali affittati, l’indennizzo è proporzionalmente ridotto</b>, a sensi dell’articolo “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate”.</p>
<p><b>Indennità aggiuntiva</b></p>	<p>In caso di sinistro indennizzabile <b>a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): “Danni ai beni”</b>, è corrisposta una indennità aggiuntiva forfettaria, anche in eccedenza alle somme assicurate per il “Fabbricato”, gli “Impianti e macchinari” e “Attrezzature industriali e commerciali” e le “Merci”, quantificabile sull’indennizzo dovuto in base alle condizioni di questo contratto.</p>

Sezione 2): Danni da interruzione di attività – le garanzie base

<p><b>Indennità da interruzione di attività</b></p>	<p>In caso di sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): “Danni ai beni”, è corrisposto un importo giornaliero, a titolo di indennità forfettaria, a rimborso dei costi fissi insopprimibili e della perdita di utile di esercizio a seguito di interruzione totale o parziale dell’attività dichiarata. <b>L’indennità è corrisposta per il tempo strettamente necessario al ripristino delle normali condizioni di operatività e comunque fino al numero massimo di giorni indicati nella scheda di polizza.</b></p> <p>Rientrano nella quota indennitaria giornaliera le spese straordinarie documentate, necessariamente e ragionevolmente sostenute, al fine di ridurre il periodo di inattività. Queste spese sono comprese fino al limite del risparmio ottenibile se il periodo di inattività si protrae per un tempo più lungo se le stesse non fossero sostenute.</p> <p>Questa garanzia opera anche nel caso in cui il sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): “Danni ai beni” che ha determinato l’interruzione dell’attività dichiarata non ha dato luogo ad indennizzo diretto per applicazione di franchigie o scoperti.</p> <p><b>Non sono considerati giorni di interruzione</b> quelli durante i quali l’attività dichiarata sarebbe stata in ogni modo sospesa anche se il sinistro non si fosse verificato.</p> <p><b>Questa garanzia decorre:</b></p> <p><b>a) dal quarto giorno dalla data di accadimento del sinistro se denunciato entro 3 giorni dall’accadimento stesso,</b> oppure</p> <p><b>b) dal quarto giorno dalla data in cui UAA ne è venuta a conoscenza in caso di denuncia tardiva.</b></p> <p>La limitazione temporale non si applica alla quota di indennità relativa alle spese straordinarie.</p> <p><b>c) Per la determinazione dell’indennità giornaliera, si deve fare riferimento</b> al paragrafo “Determinazione dell’indennità da interruzione di attività” dell’articolo “Determinazione del danno”.</p>
---	--



**Che cosa NON è assicurato?**

<p><b>Rischi esclusi per tutte le garanzie</b></p>	<p><b>In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera:</b></p> <p><b>1 per i danni subiti da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere, tranne quanto indicato alla voce “Merci” dell’articolo “Cose assicurate”;</li> <li>• aeromobili, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione), tranne quanto indicato alla voce “Merci” dell’articolo “Cose assicurate”;</li> <li>• Apparecchiature elettroniche se assicurate con specifica copertura assicurativa;</li> <li>• cose in leasing, tranne quando è espressamente indicata nella Scheda di Polizza l’estensione di cui all’articolo “Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (cose in leasing)”;</li> <li>• merci e/o macchinario caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurati con specifica copertura assicurativa trasporti;</li> <li>• animali vivi, tranne quanto indicato alla voce “Merci” dell’articolo “Cose assicurate”;</li> <li>• beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione e le cose in essi contenute;</li> <li>• satelliti, navicelle spaziali e affini tranne quanto indicato alla voce “Impianti e macchinari” e “Attrezzature industriali e commerciali” dell’articolo “Cose assicurate”;</li> <li>• linee aeree di distribuzione e trasmissione che si trovano al di fuori dell’ubicazione assicurata tranne quanto indicato alla voce “Impianti e macchinari” e “Attrezzature industriali e commerciali” dell’articolo “Cose assicurate”.</li> </ul>
<p><b>Rischi esclusi per la garanzia “Alluvione, esondazione e inondazione”</b></p>	<p><b>In relazione alla garanzia di cui all’articolo “Alluvione, esondazione e inondazione”, la copertura assicurativa non opera per i danni subiti:</b></p> <p>a) dalle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento oppure a 30 cm per quelle poste in piani interrati o seminterrati, tranne quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets. Questa esclusione non si applica se le merci sono poste sul piano di calpestio a solo scopo espositivo;</p> <p>b) dalle merci poste all’aperto, anche se caricate a bordo di automezzi o poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro).</p>
<p><b>Rischi esclusi per la garanzia “Frana”</b></p>	<p><b>In relazione alla garanzia di cui all’articolo “Frana”, la copertura assicurativa non opera per i danni subiti</b> dalle merci poste all’aperto, anche se caricate a bordo di automezzi o poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro).</p>

## CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

<p><b>Forma della copertura assicurativa - Criteri per la determinazione delle somme assicurate</b></p>	<p>La copertura assicurativa opera per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il "Fabbricato", gli "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali", le "Merci in aumento temporaneo" a valore intero, se non diversamente indicato nelle singole garanzie;</li> <li>• le "Merci", a scelta del Contraente, in una delle seguenti forme indicate nella scheda di polizza a:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Valore intero, se non diversamente indicato nelle singole garanzie;</li> <li>oppure</li> <li>– Primo rischio assoluto;</li> </ul> </li> <li>• Il "Terreno" e le "Cose particolari" a primo rischio assoluto.</li> </ul> <p>Per il "Fabbricato", gli "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" opera, inoltre, il valore a nuovo, se non diversamente indicato nell'articolo "Determinazione del danno" mentre per le "Merci" opera il costo commerciale per le attività commerciali e il costo industriale per le attività di lavorazione e trasformazione delle merci.</p> <p><b>Se nella scheda di polizza è espressamente indicata la condizione "Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price)", le merci a magazzino già vendute sono assicurate al prezzo di vendita concordato con il massimo del loro valore di mercato.</b></p>
<p><b>Colpa grave</b></p>	<p>A parziale deroga dell'articolo "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie", lettera b) primo comma, la copertura assicurativa opera anche per i danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;</li> <li>• dolo delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.</li> </ul>
<p><b>Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (cose in leasing) (condizione operante se espressamente indicata nella scheda di polizza)</b></p>	<p>A parziale deroga dell'articolo "Cose non assicurate" sono ricomprese tra le cose assicurate le cose in leasing, oggetto di locazione finanziaria.</p> <p><b>Resta fermo quanto previsto agli articoli "Determinazione del danno" e "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate".</b></p>
<p><b>Assicurazione al prezzo di vendita di merci a magazzino già vendute (Selling price) (condizione operante se espressamente indicata nella scheda di polizza)</b></p>	<p>In caso di sinistro indennizzabile che ha colpito le merci assicurate (<b>escluse quelle di terzi</b>) vendute in attesa di consegna e presenti nell'ubicazione, UAA <b>indennizza le merci stesse in base al prezzo di vendita concordato, deducendo costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.</b></p> <p><b>Se il prezzo di vendita concordato supera il corrispondente valore di mercato si applica quest'ultimo.</b></p> <p><b>Questa condizione opera se:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le merci danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti merci illese;</li> <li>• l'avvenuta vendita è comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.</li> </ul> <p><b>Questa condizione non opera se è espressamente indicata la garanzia "Indennità da interruzione di attività".</b></p>





## Ci sono limiti di copertura?

### LIMITI DI COPERTURA

<p><b>Limiti di copertura validi per tutte le garanzie</b></p>	<p><b>In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera:</b></p> <p><b>a) per i danni causati da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valanghe, slavine;</li> <li>• bradisismo, subsidenza;</li> <li>• penetrazione di acqua marina, onda anomala;</li> <li>• eruzioni vulcaniche;</li> </ul> <p><b>b) per i danni che sono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;</li> <li>• conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;</li> <li>• relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.</li> </ul> <p><b>Sono escluse</b>, inoltre, le spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare i residui del sinistro.</p>
<p>Limiti di copertura che valgono per le singole garanzie aggiuntive e che integrano i "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie"</p>	
<p><b>Limiti di copertura della garanzia "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività"</b></p>	<p><b>In relazione alla garanzia di cui all'articolo "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività" la copertura non opera per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da:</b></p> <p>a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;</p> <p>b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività dichiarata e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore per eventi diversi da quelli indennizzabili a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni";</p> <p>c) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti distrutti o danneggiati;</p> <p>d) cessazione definitiva dell'attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del sinistro.</p>
<p><b>Limiti di copertura della garanzia "indennità aggiuntiva"</b></p>	<p><b>In relazione alla garanzia di cui all'articolo "Indennità aggiuntiva", l'Indennità aggiuntiva non è corrisposta</b> sui sinistri indennizzabili a termini delle garanzie di cui agli articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività";</li> <li>• "Perdita canoni di locazione";</li> <li>• "Indennità da interruzione di attività".</li> </ul>
<p><b>Limiti di copertura della garanzia "indennità da interruzione di attività"</b></p>	<p><b>In relazione alla garanzia di cui all'articolo "Indennità da interruzione di attività", l'indennità da interruzione di attività non è corrisposta sui sinistri indennizzabili a termini della garanzia di cui all'articolo "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività".</b></p> <p><b>La copertura non opera, inoltre, per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da:</b></p> <p>a) dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;</p> <p>b) dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;</p> <p>c) tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, provvedimenti imposti dall'autorità;</p> <p>d) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e/o di reperimento di beni e servizi necessari all'attività dichiarata imputabili a cause esterne e/o a eventi eccezionali e/o a causa di forza maggiore per eventi diversi da quelli indennizzabili a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", come ad esempio, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, maremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, tornado, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra;</p> <p>e) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;</p> <p>f) revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;</p> <p>g) cessazione definitiva dell'attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del sinistro.</p> <p><b>L'operatività della copertura cessa al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:</b></p> <p>h) fallimento o ammissione dell'impresa assicurata ad una procedura concorsuale;</p> <p>i) messa in liquidazione o cessazione dell'impresa assicurata;</p> <p>j) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'impresa assicurata.</p>

## SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

### Sezione 1): Danni ai beni

Sisma	Limite di indennizzo Scoperto Franchigia
Alluvione, esondazione e inondazione	Limite di indennizzo Scoperto Franchigia
Frana	Limite di indennizzo Scoperto Franchigia
Cose particolari considerate macchinario	Limite di indennizzo
Cose pregiate aventi anche valore artistico considerate merci	Limite di indennizzo per singolo oggetto
Cose pregiate aventi anche valore artistico considerate macchinario	Limite di indennizzo per singolo oggetto
Valori e preziosi	Limite di indennizzo
Collezioni e raccolte	Limite di indennizzo
Beni ed effetti personali dei prestatori di lavoro e clienti (esclusi valori e preziosi)	Limite di indennizzo
Merci diverse da quelle proprie dell'attività assicurata	Limite di indennizzo
Onorari periti	Limite di indennizzo
Spese di demolizione, sgombero, decontaminazione e trasporto dei residui del sinistro	Limite di indennizzo
Onorari di progettisti e consulenti	Limite di indennizzo
Macchinari presso ubicazione diversa	Limite di indennizzo
Merci presso ubicazione diversa	Limite di indennizzo
Spese straordinarie per la ripresa dell'attività	Franchigia
Spese straordinarie non documentate	Limite di indennizzo

### Sezione 2): Danni da interruzione di attività

Sisma	Limite di Indennizzo
Alluvione, esondazione e inondazione	Limite di Indennizzo
Frana	Limite di Indennizzo

### Esemplificazione dell'applicazione di scoperti e/o franchigie

- **Franchigia 200 euro**
  - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.000 euro
  - Somma assicurata/limite di indennizzo = 900 euro
  - Importo indennizzato = 1.000-200 = 800 euro
  - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.000 euro
  - Somma assicurata/limite di indennizzo = 1.100 euro
  - Importo indennizzato = 1.000-200 = 800 euro
- **Scoperto 10%, minimo 200 euro**
  - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 4.000 euro
  - Somma assicurata/limite di indennizzo = 2.800 euro
  - Scoperto 10% su danno accertato = 400
  - Importo indennizzato = 4.000-400 = 3.600. L'indennizzo sarà pari a 2.800 e quindi corrisponderà al limite di indennizzo
  - Danno accertato e coperto dall'assicurazione 4.000 euro
  - Somma assicurata/limite di indennizzo = 4.100 euro
  - Scoperto 10% su danno accertato = 400
  - Importo indennizzato = 4.000-400 = 3.600 euro

AVVERTENZA: se il valore delle cose assicurate dichiarato in polizza risulta inferiore al valore effettivo delle medesime, in caso di sinistro – se non espressamente e diversamente indicato - trova applicazione la "c.d. regola proporzionale" e UAA risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### Cosa fare in caso di sinistro?

#### Denuncia di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per loro conto devono:

- fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di UAA secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti gli interventi ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività dichiarata;
- contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800.89.41.36. L'operatore procederà all'identificazione dell'assicurato al quale fornirà il numero di sinistro e le informazioni per l'inoltro all'ufficio competente della documentazione necessaria all'istruzione della pratica.

**L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.**

#### Il Contraente o l'Assicurato devono inoltre:

- conservare e custodire tracce, indizi e residui del sinistro fino a liquidazione del danno, oppure fino a diversa comunicazione di UAA prima della liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate colpite dal sinistro;
- mettere a disposizione di UAA i locali, registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle merci e/o in caso di operatività delle garanzie di cui alla Sezione "Danni da interruzione di attività", deve mettere a disposizione di UAA la documentazione contabile di magazzino (anche relativa alla movimentazione dello stesso, nei casi in cui è previsto l'obbligo di tale documentazione, secondo le norme vigenti) e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci colpite da sinistro, finite e/o in corso di lavorazione;
- denunciare ai debitori o esperire, qualora ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).

#### Servizio di salvataggio e risanamento

**Se non ha richiesto la prestazione di cui all'articolo "Acconto per gestire le prime emergenze",** il Contraente o l'Assicurato hanno la facoltà di attivare, **in caso di sinistro in cui sono state coinvolte le cose assicurate,** l'erogazione - da parte di una società specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza e risanamento delle cose assicurate danneggiate dal sinistro.

**A fronte di un evento indennizzabile a termini di questa copertura assicurativa, i servizi di messa in sicurezza e risanamento sono attivabili utilizzando il numero verde di UAA**

**800.89.41.36**

attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, tramite il quale si viene messi direttamente in contatto con la società specializzata. Il personale inviato dalla società specializzata provvede a identificare e coordinare, con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, tutte le azioni necessarie a limitare l'entità del danno per consentire una più rapida ripresa dell'attività, quali ad esempio: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante "stop corrosion", salvataggio mediante decontaminazione chimica, utilizzo di gruppo elettrogeno. La società specializzata provvede, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle cose assicurate.

**In caso di sinistro indennizzabile a termini della copertura assicurativa,** i costi sostenuti dall'Assicurato sono rimborsati da UAA in conformità alle condizioni del contratto.

**In caso di sinistro non indennizzabile a termini della copertura assicurativa,** l'Assicurato può comunque, a sue spese, avvalersi della società specializzata. **Restano a carico di UAA i soli costi relativi al diritto di chiamata della società specializzata.**

A termini dell'art.1914 codice civile, le spese sostenute dall'Assicurato ai soli fini di salvataggio, sono rimborsate da UAA.

#### Assistenza diretta/in convenzione

Non prevista.

#### Gestione da parte di altre imprese

Non prevista.

#### Prescrizione

I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in **2 anni**.

<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>UAA assicura il rischio e ne determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.</p> <p>Pertanto, il Contraente o l'Assicurato devono fornire a UAA informazioni precise e complete riguardo ai dati e alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio: <b>il mancato rispetto di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della copertura assicurativa, come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.</b></p> <p>In caso di cessazione della copertura assicurativa, <b>UAA può trattenere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i premi già incassati;</li> <li>- il premio per il periodo di assicurazione in corso;</li> <li>- in caso di dolo o colpa grave, il premio dovuto per il primo anno.</li> </ul>
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	<p>UAA, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo dovuto all'Assicurato e provvede a corrispondere lo stesso. Entro lo stesso termine UAA comunica eventuali circostanze ostative a corrispondere l'indennizzo.</p> <p><b>Se è aperto un procedimento giudiziario</b> relativo al sinistro, è facoltà di <b>UAA posticipare il pagamento dell'indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso.</b> Tuttavia, l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria <b>se presenta una fideiussione bancaria di gradimento a UAA; con tale fideiussione l'Assicurato si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'indennizzo.</b> <b>Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori</b> per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell'art. 2742 codice civile.</p>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<b>Rimborso</b>	<p><b>Recesso in caso di sinistro</b></p> <p>Se UAA esercita il diritto di recesso per sinistro previsto all'articolo "Recesso in caso di sinistro", rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio pagata relativa al periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.</p> <p><b>Recesso per ripensamento</b></p> <p>Nell'ipotesi in cui l'Assicurato eserciti tale diritto, UAA provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto di imposte, trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.</p>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>



### Come posso disdire la polizza?

<b>Risoluzione</b>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
--------------------	--



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a Clienti UniCredit, persone fisiche o giuridiche, queste ultime con fatturato annuo alla sottoscrizione fino a 4.000.000 di euro e con sede legale nel territorio della Repubblica italiana o all'estero con una stabile organizzazione in Italia, titolari o contitolari di un conto corrente UniCredit, che vogliono proteggere il fabbricato, il terreno, gli impianti e i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali dai rischi sisma, alluvione, esondazione e inondazione, frane ai sensi della Legge di Bilancio n. 213 del 30/12/2023 (misure in materia dei rischi catastrofali art.1 commi 101-112).

Il prodotto si rivolge inoltre a chi intende assicurare anche le merci e le cose particolari così come definite nelle Condizioni di Assicurazione.

Sono assicurabili le ubicazioni situate nel territorio della Repubblica Italiana.



## Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 24%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>posta cartacea indirizzata a</b> <b>UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano;</b></li><li>• <b>Fax: 0272162588</b></li><li>• <b>tramite indirizzo email: <a href="mailto:reclami@unicreditallianzassicurazioni.it">reclami@unicreditallianzassicurazioni.it</a></b></li></ul> <p>UAA è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo di UAA, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire a UAA, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente norma regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello di UAA in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte rispettiva competente a UAA e dell'intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'<b>IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></b> corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato a UAA e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte di UAA. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <b><a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></b>, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito di UAA <b><a href="http://www.unicreditallianzassicurazioni.it">www.unicreditallianzassicurazioni.it</a></b> alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li><li>- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li><li>- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li><li>- copia del reclamo presentato a UAA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</li><li>- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li></ul> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione (obbligatoria)</b>	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013 n.98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato a UAA.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>In caso di sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p><b>Risoluzione delle liti transfrontaliere</b></p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



Assicurazioni

# UniCredit Allianz Calamità Imprese

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

**Edizione 453 - 10/03/2025**

**Il prodotto è conforme alle Linee guida**

**“Contratti Chiari e Comprensibili”**

“UniCredit Allianz Calamità Imprese”, è distribuito da  UniCredit

## **Puoi contattare**

Servizio Clienti UniCredit **848.88.00.88**

Per i Privati **800.00.15.00**

Per Sinistri e Assistenza

il Numero Verde **800.89.41.36.**



## INDICE

---

<b>Glossario</b>	<b>6</b>
<b>1 - INTRODUZIONE</b>	<b>9</b>
<b>2 - CHE COSA È ASSICURATO</b>	<b>9</b>
Art. 2.1 – Cose assicurate	9
Art. 2.2 – Precisazioni relative alle cose assicuratee	12
Art. 2.3 – Modalità di gestione dell'aumento delle Somme assicurate alla partita Merci	12
<b>3 - GLI EVENTI ASSICURATI</b>	<b>12</b>
Art. 3.1 – Sezione 1): Danni ai beni - Le garanzie base	12
Art. 3.2 – Danni conseguenti a eventi indennizzabili	13
<b>4 - LE GARANZIE OPZIONALI</b>	<b>13</b>
Art. 4.1 – Sezione 1): Danni ai beni – Le garanzie aggiuntive	13
Art. 4.2 – Sezione 2): Danni da interruzione di attività - La garanzia base	15
<b>5 – CHE COSA NON È ASSICURATO</b>	<b>15</b>
Art. 5.1 – Cose non assicurate	15
Art. 5.2 – Cose non assicurate nella garanzia “Alluvione, esondazione e inondazione”	16
Art. 5.3 – Cose non assicurate nella garanzia “Frana”	16
<b>6 – LIMITI DI COPERTURA</b>	<b>16</b>
Art. 6.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie	16
Art. 6.2 – Limiti di copertura della garanzia “Spese straordinarie per la ripresa dell'attività”	16
Art. 6.3 – Limiti di copertura della garanzia “Indennità aggiuntiva”	16
Art. 6.4 – Limiti di copertura della garanzia “Indennità da interruzione di attività”	17

### **7 – OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA** **17**

---

Art. 7.1 – Forma della copertura assicurativa - Criteri per la determinazione delle Somme assicurate	17
Art. 7.2 – Colpa grave	18
Art. 7.3 – Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (cose in leasing)	18
Art. 7.4 – Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price)	18

### **8 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA** **18**

---

Art. 8.1 - Validità territoriale	18
----------------------------------	----

### **9 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO** **18**

---

Art. 9.1 – Obblighi	18
Art. 9.2 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori	19
Art. 9.3 – Servizio di pronto intervento	19
Art. 9.4 – Procedura per la valutazione del danno	20
Art. 9.5 – Mandato dei periti	20
Art. 9.6 – Determinazione del danno	20
Art. 9.7 – Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate	23
Art. 9.8 – Pagamento del danno a Primo rischio assoluto per Sinistri di basso importo	24
Art. 9.9 – Acconto per gestire le prime emergenze	24
Art. 9.10 – Anticipo dell'Indennizzo	24
Art. 9.11 – Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa	25
Art. 9.12 – Limite massimo di Indennizzo	25
Art. 9.13 – Termini di Indennizzo	25

### **10 – PREMIO** **25**

---

Art. 10.1 – Pagamento del Premio	25
Art. 10.2 – Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro	26

**11 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO 26**

Art. 11.1 – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio	26
Art. 11.2 – Durata e cessazione della copertura assicurativa	26
Art. 11.3 – Rinnovo della copertura assicurativa	26
Art. 11.4 – Recesso in caso di Sinistro	26
Art. 11.5 – Diritto di ripensamento	26

**12 – ULTERIORI DISPOSIZIONI 27**

Art. 12.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	27
Art. 12.2 – Rinuncia al diritto di surrogazione	27
Art. 12.3 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori	27
Art. 12.4 – Aggravamento del rischio	27
Art. 12.5 – Dichiarazioni rese all’atto dell’acquisto della copertura e comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute. Buona fede	27
Art. 12.6 – Diminuzione del rischio	27
Art. 12.7 – Oneri fiscali	27
Art. 12.8 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	27
Art. 12.9 – Rinvio alle norme di legge	28

### GLOSSARIO

---

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente set informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

**I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.**

**Addetti:** i titolari, i soci e le persone fisiche, compresi i familiari dell'Assicurato, che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dello stesso sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compreso il distacco temporaneo di cui al D.Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Sono comunque considerati Addetti gli stagisti, i tirocinanti, i lavoratori somministrati, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 codice civile e i loro dipendenti.

**Apparecchiature elettroniche:** i dispositivi elettronici autonomi finalizzati prevalentemente all'elaborazione e/o alla trasmissione di segnali elettrici, dati analogici o digitali e non all'erogazione della potenza elettrica e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica. Se per natura e costruzione possono essere utilizzate in qualsiasi luogo, anche all'aperto e si possono portare agevolmente con sé per lo svolgimento dell'Attività dichiarata (**Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile**).

**Assicurato:** il soggetto, identificato nella Scheda di Polizza, il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa. Quando sono assicurate cose di proprietà di persone fisiche o giuridiche diverse dal soggetto sopra indicato, l'Assicurato, invece, è il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa e la copertura stessa si intende prestata per conto di chi spetta.

**Attività dichiarata:** l'attività o le attività dichiarate nella Scheda di Polizza.

**Collezione:** la raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

**Colpo d'ariete:** l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

**Costo commerciale:** il valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali e i diritti doganali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Se la valutazione così formulata è superiore al corrispondente valore di mercato, è applicato quest'ultimo.

**Costo industriale:** il prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano le Merci al momento del Sinistro e degli oneri fiscali. Se la valutazione così formulata è superiore al corrispondente valore di mercato, è applicato quest'ultimo.

**Costo variabile della produzione venduta:** l'importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato. Ad esempio, il Costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai costi per il personale, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese di carattere variabile connesse con l'Attività dichiarata.

**Esplosivi:** le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

**Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Franchigia:** la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno, ove espressamente prevista.

**Implosione:** il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

**Incendio:** la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

**Indennizzo/Indennità:** la somma dovuta da UniCredit Allianz Assicurazioni (di seguito UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.) all'Assicurato in caso di Sinistro.

**Infiammabili:** le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili Esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e successive modifiche e/o integrazioni.

**Intermediario:** UniCredit S.p.A.

**Limite di indennizzo:** l'importo dovuto da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. entro la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., nei casi indicati nella Scheda di Polizza.

**Merci speciali:** cellulose (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (tranne quelli racchiusi nella confezione delle Merci).

**Parti:** il Contraente e UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

**Periodo di assicurazione:** il periodo compreso tra la prima data di decorrenza della copertura assicurativa e la prima scadenza annua e, in caso di eventuale rinnovo della copertura assicurativa in base a quanto previsto dall'articolo 11.3 "Rinnovo della copertura assicurativa", come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue della copertura assicurativa.

**Periodo di Indennizzo:** il periodo durante il quale i risultati dell'Attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro, che ha inizio al momento del Sinistro e ha la durata massima indicata nella Scheda di Polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.

**Polizza:** il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione e ne racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva.

**Premio:** l'importo dovuto dal Contraente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. a titolo di corrispettivo per la prestazione.

**Primo rischio assoluto:** la forma di copertura per cui l'assicurazione opera fino alla concorrenza della Somma assicurata, a prescindere dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile (vedi anche Valore intero).

**Regola proporzionale:** il criterio secondo il quale UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle cose assicurate dichiarato nella Scheda di Polizza è inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'art. 1907 codice civile.

**Ricavi di vendita:** quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'Attività dichiarata, svolta nell'Ubicazione, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendita ed I.V.A.

**Scheda di Polizza:** il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa "UniCredit Allianz Calamità Imprese", che è parte integrante della Polizza.

**Scoperto:** la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso

**Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

**Somma assicurata:** l'importo che rappresenta il massimo esborso per Sinistro di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in relazione alle garanzie prestate.

**Terrorismo:** qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

**Ubicazione:** l'insediamento specificato nella Scheda di Polizza dove si svolge l'Attività dichiarata. Sono compresi:

- le pertinenze di cui all'articolo 817 codice civile, vale a dire i beni destinati in modo durevole a servire l'insediamento specificato nella Scheda di Polizza, quali ad esempio magazzini, l'area aziendale, locali di deposito, autorimesse;
- i locali che non costituiscono pertinenza, solo se posti entro 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale, strumentalmente collegati all'Attività dichiarata.

**UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.:** l'impresa di assicurazione.

**Valore a nuovo (Valore di ricostruzione, Costo di rimpiazzo e Costo di ripristino):** il criterio di valutazione in base al quale si procede al calcolo dell'Indennizzo senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento delle cose danneggiate e precisamente:

- per il "Fabbricato" opera il Valore di ricostruzione vale a dire l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del bene assicurato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;
- per gli "Impianti e macchinari", le "Attrezzature industriali e commerciali" opera il Costo di rimpiazzo vale a dire la sostituzione con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;
- per il "Terreno" opera il Costo di ripristino vale a dire il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Per tutte le opzioni, sono comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

**Valore allo stato d'uso:** il criterio di valutazione in base al quale si procede al calcolo dell'Indennizzo detrando dal Valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alla qualità e funzionalità, al rendimento e allo stato di manutenzione.

**Valore intero:** la forma di copertura per cui l'assicurazione opera per la totalità del valore delle cose assicurate e che prevede l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile nel caso in cui, al momento del Sinistro, la Somma assicurata è inferiore al valore della cosa (vedi anche Primo rischio assoluto).

## 1 – INTRODUZIONE

Attenzione alle parti delle Condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto e agli esempi riportati nel DIP aggiuntivo Danni.

Questa copertura assicurativa è riferita alle Ubicazioni e alle Attività dichiarate dal Contraente che sono indicate nella Scheda di Polizza. In particolare, questa copertura assicurativa indennizza l'Assicurato dei danni alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi descritti nei capitoli successivi.

Le cose assicurate devono trovarsi nelle Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza e sono assicurate se espressamente indicate nella Scheda stessa.

Le garanzie sono suddivise in due Sezioni:

- **Sezione 1): "Danni ai beni"** che comprende 3 garanzie base (sempre operanti) e le garanzie aggiuntive (facoltative) tutte descritte negli articoli 3.1 "Sezione 1): Danni ai beni - Le garanzie base" e 4.1 "Sezione 1): Danni ai beni - Le garanzie aggiuntive";
- **Sezione 2): "Danni da interruzione di attività"** (opzionale) che comprende la garanzia base descritta nell'articolo 4.2 "Sezione 2): Danni da interruzione attività – La garanzia base"

La copertura opera per le Somme assicurate, con gli Scoperti, le Franchigie e i Limiti di indennizzo concordati al momento della sottoscrizione del contratto e indicati nella Scheda di Polizza.

Nei capitoli che seguono sono descritte le cose assicurate, gli eventi assicurati, i limiti di copertura, le condizioni di operatività della copertura, cosa fare in caso di Sinistro e le relative norme e le altre norme che regolano il rapporto assicurativo.

## 2 – CHE COSA È ASSICURATO

In questo capitolo sono descritte le cose assicurate.

### Art. 2.1 – Cose assicurate

Possono essere assicurate – **ma devono essere espressamente indicate nella Scheda di Polizza** - le immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424 del codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), (di seguito definite anche partite) ossia:

- 1) **"Fabbricato"**;
- 2) **"Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali"**;
- 3) **"Terreno": assicurabile solo in abbinamento alle partite 1) e/o 2) con riferimento alle stesse Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza.**

A richiesta del Contraente, può essere assicurata una o più delle partite che seguono (anche se non sono assicurate le partite precedenti), **ma devono essere espressamente indicate nella Scheda di Polizza:**

- 4) **"Cose particolari"**;
- 5) **"Merci"**: con possibilità di assicurare una Somma ulteriore oltre a quella fissa, selezionando la condizione (come da articolo 2.3 "Modalità di gestione dell'aumento delle Somme assicurate alla partita Merci") **"Assicurazione delle Merci in aumento temporaneo"**.

Per “Fabbricato” si intende l’intero immobile o parte di esso, vale a dire i locali in cui si svolge l’Attività dichiarata, compresi:

- le strutture portanti verticali, le strutture portanti del tetto, il tetto, i solai, le pareti esterne e tutte le opere murarie e di finitura, compresi infissi, serramenti, le opere di fondazione o quelle interrato;
- le ciminiere, i camini, i cunicoli, le gallerie e i passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati e tutte le parti e le opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine;
- i piazzali, i lastricati, le strade interne;
- i cancelli, le recinzioni, le tettoie fisse, le pensiline fisse, le antenne;
- i pannelli solari termici e fotovoltaici;
- gli impianti al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o per destinazione quali ad esempio: gli impianti idrici, quelli atti alla raccolta ed allo smaltimento dell’acqua piovana, gli impianti igienici e sanitari, gli impianti termici, di riscaldamento, di condizionamento, gli impianti elettrici e/o elettronici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione, gli impianti di estinzione incendi, di prevenzione e di allarme;
- gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili;
- la moquette, le tappezzerie, i rivestimenti in genere e, se privi di valore artistico, i mosaici, gli affreschi e le statue.

Se la copertura assicurativa è riferita a singole porzioni di immobile, sono coperte anche le relative quote delle parti che costituiscono proprietà comune. Se intercomunicanti ai locali in cui è svolta l’Attività dichiarata, sono considerati parte del Fabbricato anche i locali destinati ad uso residenziale con l’esclusione delle cose in essi contenute.

Per “Impianti e macchinari” e “Attrezzature industriali e commerciali” si intende:

- Macchinario:
  - le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli impianti non al servizio del fabbricato, comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;
  - gli impianti e i mezzi di sollevamento (**esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili**), di pesa nonché di traino e di trasporto;
  - gli impianti di imballaggio;
  - l’insieme di attrezzi e strumenti di lavoro necessari all’esercizio dell’Attività dichiarata, l’arredamento, il mobilio, i mezzi di custodia, gli apparecchi mobili di illuminazione, di riscaldamento, di condizionamento, il materiale d’ufficio, i materiali di consumo e tutto quanto serve per l’esercizio dell’Attività dichiarata;
  - i droni, vale a dire gli aeromodelli e gli aeromobili a pilotaggio remoto, i relativi sistemi di guida, le parti accessorie, gli apparecchi audio-fono-visivi, di controllo e/o rilevamento montati sugli stessi anche se non fissi necessari all’esercizio dell’Attività dichiarata;
  - i serbatoi, le cisterne, i silos e le relative tubazioni;
  - i distributori automatici di Merci, di cibi e di bevande, accettatori di denaro anche se, pur collocati all’interno, del fabbricato, siano accessibili dall’esterno;
  - le tende esterne frangisole e le insegne installate nell’Ubicazione;
  - i sistemi di elaborazione dati, i computer e le relative unità periferiche, le macchine da ufficio, i dispositivi audio-fono-visivi, gli apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, le Apparecchiature elettroniche in genere;
  - gli impianti, anche fissi, le opere di abbellimento, di sistemazione e di utilità, comprese le vetrine fisse verso l’esterno dei locali, le porte di accesso dall’esterno dei locali e i lucernari, installati dal conduttore e/o di sua proprietà se non sono già assicurati con altra copertura;
  - vetrine fisse verso l’esterno dei locali, le porte di accesso dall’esterno dei locali e i lucernari anche se non sono di proprietà del conduttore o da lui installati se non sono già assicurati con altra copertura;
  - gli indumenti di lavoro, gli accessori, i Beni e gli effetti personali degli Addetti e dei clienti (**esclusi Valori e Preziosi**), con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza;
  - le dotazioni di vario genere e tutto quanto di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant’altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell’Attività dichiarata.

Sono assicurati:

- il Macchinario fisso posto all’aperto nell’Ubicazione, se ideato e destinato a un uso all’aperto;
- il Macchinario non fisso (tranne cose pregiate, Preziosi, Valori e Cose particolari) posto all’aperto nell’Ubicazione;
- gli Infiammabili, le Merci speciali, gli Esplosivi se non si tratta di Merci.



- Valori:
  - i buoni pasto, i titoli di viaggio di società di trasporto;
  - le tessere di parcheggio, le carte prepagate e ogni altro documento o carta rappresentante un valore. Queste cose sono convenzionalmente assicurate nel Macchinario **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**
- Preziosi:
  - i gioielli, gli oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi. Si intendono assicurati **esclusivamente i Preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione.**

Queste cose sono convenzionalmente assicurate nel Macchinario **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**
- Cose pregiate aventi anche valore artistico:
  - i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, le statue, le sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi i Preziosi**);
  - le collezioni e/o le raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
  - le pergamene, gli archivi e i documenti storici, gli oggetti e i servizi di argenteria, gli oggetti di antiquariato, le pellicce, i tappeti, gli arazzi.

Queste cose, se non si tratta di Merci, sono convenzionalmente assicurate nel Macchinario **con i Limiti di indennizzo per singolo oggetto indicati nella Scheda di Polizza.**

**Se una determinata cosa non trova precisa ricomprensione nelle descrizioni sopra elencate oppure se la ricomprensione è dubbia o controversa, la cosa è attribuita al Macchinario.**

Per "Terreno" si intende: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

Per "Cose particolari" si intende:

- archivi: gli archivi in genere, i documenti, le licenze, le licenze d'uso informatiche, i registri, i disegni, gli stampati, i film e i microfilm, le pellicole e i fotocolor;
- supporti dati: qualsiasi strumento fisso o intercambiabile (elettronico, magnetico, ottico, scheda e/o banda perforata), utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
- modelli e stampi: i modelli, gli stampi, i garbi, le messe in carta, i cartoni per telai, i clichés, le pietre litografiche, le lastre o i cilindri, le tavolette stereotipe, i rami per incisioni e simili;

Se non è assicurata la partita "Cose particolari", se si tratta di Merci queste cose sono assicurate nelle Merci, altrimenti sono convenzionalmente assicurate nel Macchinario, **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Per "Merci" si intende:

- le materie prime, gli ingredienti di lavorazione, i prodotti semilavorati e finiti;
- le scorte e i materiali di consumo;
- gli imballaggi e i supporti;
- gli stampati e il materiale pubblicitario;
- i lubrificanti, i carburanti e i combustibili;
- gli scarti e i residui di lavorazione;

il tutto riferito all'Attività dichiarata.

Sono assicurati, **se si tratta di Merci proprie dell'Attività dichiarata e se posti nell'Ubicazione:**

- alberi, piante, coltivazioni in genere, in quanto oggetto di attività di vendita in funzione dell'Attività dichiarata;
- aeromobili, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione), in quanto oggetto di attività di gestione di autorimesse, noleggio, autotrasporto, riparazione e/o commercio in funzione dell'Attività dichiarata;
- animali vivi, in quanto oggetto di attività di vendita e/o di servizi di cura in funzione dell'Attività dichiarata;
- Infiammabili, Merci speciali, Esplosivi;
- Merci poste all'aperto nell'Ubicazione, se non diversamente stabilito negli articoli 5.2 "Cose non assicurate nella garanzia alluvione, esondazione e inondazione" e 5.3 "Cose non assicurate nella garanzia frana";

- Merci diverse da quelle proprie dell'Attività dichiarata vale a dire quelle non riferite all'Attività stessa, con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza. Entro tale limite non opera l'eventuale esclusione prevista nella descrizione dell'Attività dichiarata.

**UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo, che si presenti come necessario e ragionevole, sulle cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata. Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tutte le occorrenti e pertinenti indicazioni e informazioni.**

### Art. 2.2 – Precisazioni relative alle cose assicurate

#### Art. 2.2.1 – Terreno

Relativamente alla partita Terreno, sono indennizzati, a Primo rischio assoluto, i costi sostenuti per sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del Sinistro, bonificare e ripristinare le caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

#### Art. 2.2.2 – Spese, oneri e onorari rimborsabili

**In caso di Sinistro indennizzabile** a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni" sono compresi i rimborsi degli oneri necessari alla ricostruzione o al ripristino delle cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti **entrati in vigore prima della data di stipulazione della copertura assicurativa** e precisamente:

- a) gli oneri di urbanizzazione e concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica;
- b) le spese di costruzione e ricostruzione antisismica;
- c) gli onorari di progettisti e consulenti sono rimborsati a Primo rischio assoluto, **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

**Questi oneri devono essere considerati nella determinazione delle Somme assicurate.**

#### Art. 2.2.3 – Cose particolari

**In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni",** sono compresi i rimborsi delle spese sostenute per il riacquisto e il rifacimento di quanto definito "Cose particolari", **se assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valori di carattere storico, artistico, scientifico o affettivo.**

### Art. 2.3 – Modalità di gestione dell'aumento delle Somme assicurate alla partita Merci

Le condizioni che seguono operano se sono espressamente indicate nella Scheda di Polizza.

#### Art. 2.3.1 – Assicurazione delle Merci in aumento temporaneo

La Somma assicurata alla partita Merci espressa a Valore intero indicata nella Scheda di Polizza, si intende aumentata per i periodi e per i valori indicati nella Scheda stessa.

## 3 – GLI EVENTI ASSICURATI

---

In questo capitolo sono descritte le garanzie base della Sezione 1): "Danni ai beni".

### Art. 3.1 – Sezione 1): Danni ai beni - Le garanzie base

Le garanzie riportate nei seguenti articoli sono sempre operanti.

#### Art. 3.1.1 – Sisma

Sono coperti i danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, **purché le cose assicurate si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del terremoto/sisma.**

**Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.**

**Questa garanzia opera con lo Scoperto/la Franchigia e il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.**

#### Art. 3.1.2 – Alluvione, esondazione e inondazione

Sono coperti i danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, di reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

**Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.**

**Questa garanzia opera con lo Scoperto/la Franchigia e il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.**

#### Art. 3.1.3 – Frana

Sono coperti i danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

**Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.**

**Questa garanzia opera con lo Scoperto/la Franchigia e il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.**

#### Art. 3.2 - Danni conseguenti a eventi indennizzabili

Sono compresi:

- 1) i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, collaggio o fuoriuscita di fluidi, **se conseguenti ad eventi coperti nella copertura assicurativa che hanno colpito le cose assicurate oppure cose poste entro 50 metri da esse;**
- 2) i guasti causati per ordine dell'Autorità e da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

## 4 – LE GARANZIE OPZIONALI

In questo capitolo sono descritte le garanzie aggiuntive della Sezione 1): "Danni ai beni" e le garanzie base e aggiuntive della Sezione 2 "Danni da interruzione di attività".

#### Art. 4.1 – Sezione 1): Danni ai beni – Le garanzie aggiuntive

**Le garanzie aggiuntive che seguono possono essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo, e operano se sono espressamente indicate nella Scheda di Polizza.**

##### Art. 4.1.1 – Spese straordinarie per la ripresa dell'attività

**In caso di interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata causata da Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. indennizza le spese straordinarie documentate e necessariamente sostenute per la ripresa e il proseguimento dell'Attività stessa.**

**Questa garanzia opera per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate ed è limitata alle maggiori spese sostenute nel numero di mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro indicati nella Scheda di Polizza.**

Sono comprese anche le spese non documentate e necessariamente ed effettivamente sostenute **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto **con la specifica Somma assicurata e l'eventuale Franchigia indicate nella Scheda di Polizza.**

Art. 4.1.2 – Spese, oneri e onorari rimborsabili e cose presso terzi

**In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): “Danni ai beni”** sono compresi i rimborsi:

1. degli oneri **necessari alla ricostruzione o al ripristino delle cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore dopo la data di stipulazione della copertura assicurativa e precisamente:**
  - a) gli oneri di urbanizzazione e concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica;
  - b) le spese di costruzione e ricostruzione antisismica;
  - c) i maggiori onorari di progettisti e consulenti necessari per adeguare il fabbricato alle norme di costruzione e ricostruzione antisismica.

**Questi oneri non devono essere considerati nella determinazione delle Somme assicurate** e sono rimborsati a Primo rischio assoluto **con la specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza;**

2. delle spese sostenute, a parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 6.1 – “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro, nonché le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del Sinistro, **esclusi quelli “radioattivi”** (disciplinati dal D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 come modificato dal D.lgs. n.23 del 20 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni).

Sono comprese, inoltre, se assicurate le partite “Impianti e macchinari” e “Attrezzature industriali e commerciali” e/o “Merci”, le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di cose non fisse assicurate, **nel caso in cui la loro rimozione è indispensabile** per eseguire le riparazioni delle cose assicurate danneggiate.

**Questa prestazione non opera per la partita Terreno** in quanto già compresa nel Costo di ripristino (vedere **Valore a nuovo**).

Queste spese sono rimborsate a Primo rischio assoluto **con le specifiche Somme assicurate indicate nella Scheda di Polizza.**

3. delle spese e degli onorari del perito scelto e nominato in base all'articolo 9.4 “Procedura per la valutazione del danno” nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito.

Questi onorari sono rimborsati a Primo rischio assoluto **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Sono compresi, inoltre, se assicurate le partite “Impianti e macchinari” e “Attrezzature industriali e commerciali” e/o “Merci”, il Macchinario e/o le Merci posti in fabbricati di terzi (diversi dall'Ubicazione) in deposito e/o in lavorazione e/o in esposizione anche presso fiere o mostre. **Queste cose:**

- possono essere poste anche nelle relative pertinenze e/o nelle aree pertinenziali dei fabbricati sopra indicati anche se all'aperto e/o sotto tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro). Le Merci poste all'aperto sono assicurate se non diversamente stabilito negli articoli “Cose non assicurate” delle singole garanzie e in ogni modo le cose all'aperto devono essere ideate e destinate a un uso all'aperto;
- devono trovarsi in ubicazioni poste entro i confini della Repubblica Italiana;
- non devono essere poste in fabbricati e/o nelle relative pertinenze e aree pertinenziali di proprietà, occupati o sotto il controllo dell'Assicurato.

In caso di Sinistro, il valore di queste cose non è utilizzato per la determinazione delle Somme assicurate, ai fini dell'applicazione della Regola proporzionale stabilita all'articolo 9.7 “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate”.

Questa garanzia opera con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 4.1.3 – Perdita canoni di locazione (*Concedibile solo se assicurato il “Fabbricato”*)

Se il Fabbricato assicurato è colpito da Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): “Danni ai beni”, è compreso il rimborso del canone di locazione non percepibile per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Questa garanzia opera **per il tempo necessario al ripristino dei locali ma non oltre il limite di 12 mesi dall'evento** ed opera inoltre:

- per i locali occupati dall'Assicurato – in qualità di proprietario – per l'importo del canone presumibile;
- per l'Assicurato, in qualità di affittuario dei locali, per i canoni di locazione che è tenuto a corrispondere al proprietario.

Questa garanzia opera **con la specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.**

**Se al momento del Sinistro la Somma assicurata è inferiore all'ammontare complessivo del canone annuale relativo a tutti i locali affittati, l'Indennizzo è proporzionalmente ridotto**, a sensi dell'articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate".

#### Art. 4.1.4 – Indennità aggiuntiva

In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", è corrisposta una Indennità aggiuntiva forfettaria, anche in eccedenza alle Somme assicurate per il "Fabbricato", gli "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" e le "Merci", quantificabile sull'Indennizzo dovuto in base alle condizioni di questo contratto.

#### Art. 4.2 – Sezione 2): Danni da interruzione di attività - La garanzia base

**Le garanzie che seguono possono essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo, solo se sono state selezionate le garanzie base della Sezione 1): "Danni ai beni" e operano se sono espressamente indicate nella Scheda di Polizza.**

##### Art. 4.2.1 – Indennità da interruzione di attività

In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", è corrisposto un importo giornaliero, a titolo di Indennità forfettaria, a rimborso dei costi fissi insopprimibili e della perdita di utile di esercizio a seguito di interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata. **L'Indennità è corrisposta per il tempo strettamente necessario al ripristino delle normali condizioni di operatività e comunque fino al numero massimo di giorni indicati nella Scheda di Polizza.**

Rientrano nella quota indennitaria giornaliera le spese straordinarie documentate, necessariamente e ragionevolmente sostenute, al fine di ridurre il periodo di inattività. Queste spese sono comprese fino al limite del risparmio ottenibile se il periodo di inattività si protrae per un tempo più lungo se le stesse non fossero sostenute. Questa garanzia opera anche nel caso in cui il Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni" che ha determinato l'interruzione dell'Attività dichiarata non ha dato luogo ad Indennizzo diretto per applicazione di Franchigie o Scoperti.

**Non sono considerati giorni di interruzione** quelli durante i quali l'Attività dichiarata sarebbe stata in ogni modo sospesa anche se il Sinistro non si fosse verificato.

**Questa garanzia decorre:**

- **dal quarto giorno dalla data di accadimento del Sinistro se denunciato entro 3 giorni dall'accadimento stesso, oppure**
- **dal quarto giorno dalla data in cui UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ne è venuta a conoscenza in caso di denuncia tardiva.**

La limitazione temporale non si applica alla quota di Indennità relativa alle spese straordinarie.

**Per la determinazione dell'Indennità giornaliera, si deve fare riferimento** al paragrafo "Determinazione dell'Indennità da interruzione di attività" dell'articolo 9.6 "Determinazione del danno".

## 5 – CHE COSA NON È ASSICURATO

### Art. 5.1 – Cose non assicurate

**In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera:**

**a) per i danni subiti da:**

- alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere, tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo 2.1 "Cose assicurate";
- aeromobili, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione), tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo 2.1 "Cose assicurate";
- Apparecchiature elettroniche se assicurate con specifica copertura assicurativa;
- cose in leasing, tranne quando è espressamente indicata nella Scheda di Polizza l'estensione di cui all'articolo 7.2 "Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (cose in leasing)";
- Merci e/o Macchinario caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurati con specifica copertura assicurativa trasporti;

- animali vivi, tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo 2.1 "Cose assicurate";
- beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione e le cose in essi contenute;
- satelliti, navicelle spaziali e affini tranne quanto indicato alla voce "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" dell'articolo 2.1 "Cose assicurate";
- linee aeree di distribuzione e trasmissione che si trovano al di fuori dell'Ubicazione assicurata tranne quanto indicato alla voce "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" dell'articolo 2.1 "Cose assicurate".

### Art. 5.2 – Cose non assicurate nella garanzia "Alluvione, esondazione e inondazione"

**In relazione alla garanzia di cui all'articolo 3.1.2 "Alluvione, esondazione e inondazione", la copertura assicurativa non opera per i danni subiti:**

- a) dalle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento oppure a 30 cm per quelle poste in piani interrati o seminterrati, tranne quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets. Questa esclusione non si applica se le Merci sono poste sul piano di calpestio a solo scopo espositivo;
- b) dalle Merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi o poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro).

### Art. 5.3 – Cose non assicurate nella garanzia "Frana"

**In relazione alla garanzia di cui all'articolo 3.1.3 "Frana", la copertura assicurativa non opera per i danni subiti** dalle Merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi o poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro).

## 6 – LIMITI DI COPERTURA

---

In questo capitolo sono descritti i limiti di copertura riferiti a tutte le garanzie e specifici delle singole garanzie.

### Art. 6.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie

In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera:

**a) per i danni causati da:**

- valanghe, slavine;
- bradisismo, subsidenza;
- penetrazione di acqua marina, onda anomala;
- eruzioni vulcaniche;

**b) per i danni che sono:**

- conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, Terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

**Sono escluse**, inoltre, le spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare i residui del Sinistro.

### Art. 6.2 – Limiti di copertura della garanzia "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività"

**In relazione alla garanzia di cui all'articolo 4.1.1 "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività" la copertura non opera per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da:**

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore per eventi diversi da quelli indennizzabili a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni";



- c) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti distrutti o danneggiati;
- d) cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

**Art. 6.3 – Limiti di copertura della garanzia "Indennità aggiuntiva"**

**In relazione alla garanzia di cui all'articolo 4.1.4 "Indennità aggiuntiva", l'indennità aggiuntiva non è corrisposta sui Sinistri indennizzabili a termini delle garanzie di cui agli articoli:**

- 4.1.1 "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività";
- 4.1.3 "Perdita canoni di locazione";
- 4.2.1 "Indennità da interruzione di attività";

**Art. 6.4 – Limiti di copertura della garanzia "Indennità da interruzione di attività"**

**In relazione alla garanzia di cui all'articolo 4.2.1 "Indennità da interruzione di attività", l'Indennità da interruzione di attività non è corrisposta sui Sinistri indennizzabili a termini della garanzia di cui all'articolo 4.1.1 "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività".**

**La copertura non opera, inoltre, per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da:**

- a) dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- b) dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- c) tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- d) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e/o di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata imputabili a cause esterne e/o a eventi eccezionali e/o a causa di forza maggiore per eventi diversi da quelli indennizzabili a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", come ad esempio, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, maremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, tornado, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra;
- e) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- f) revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- g) cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

**L'operatività della copertura cessa al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:**

- h) fallimento o altre procedure concorsuali;
- i) messa in liquidazione o cessazione dell'impresa assicurata;
- j) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'impresa assicurata.

## 7 – OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA

**Art. 7.1 – Forma della copertura assicurativa - Criteri per la determinazione delle Somme assicurate**

La copertura assicurativa opera per:

- il "Fabbricato", gli "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali", le "Merci in aumento temporaneo" a Valore intero, se non diversamente indicato nelle singole garanzie;
- le "Merci", a scelta del Contraente, in una delle seguenti forme indicate nella Scheda di Polizza a:
  - Valore intero, se non diversamente indicato nelle singole garanzie;

oppure

- Primo rischio assoluto;
- Il "Terreno" e le "Cose particolari" a Primo rischio assoluto.

Per il "Fabbricato", gli "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali", inoltre, il Valore a nuovo, se

non diversamente indicato nell'articolo 9.6 "Determinazione del danno" mentre per le "Merci" opera il Costo commerciale per le attività commerciali e il Costo industriale per le attività di lavorazione e trasformazione delle Merci. **Se nella Scheda di Polizza è espressamente indicata la condizione "Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price)",** le Merci a magazzino già vendute sono assicurate al prezzo di vendita concordato **con il massimo del loro valore di mercato.**

### Art. 7.2 – Colpa grave

A parziale deroga dell'articolo 6.1 "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie", lettera b1), la copertura assicurativa opera anche per i danni causati da:

- colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

### Art. 7.3 – Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (cose in leasing) (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)

A parziale deroga dell'articolo 5.1 "Cose non assicurate" sono ricomprese tra le cose assicurate le cose in leasing, oggetto di locazione finanziaria.

**Resta fermo quanto previsto agli articoli 9.6 "Determinazione del danno" e 5.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate".**

### Art. 7.4 – Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price) (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)

In caso di Sinistro indennizzabile che ha colpito le Merci assicurate (**escluse quelle di terzi**) vendute in attesa di consegna e presenti nell'Ubicazione, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. **indennizza le Merci stesse in base al prezzo di vendita concordato, deducendo costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Se il prezzo di vendita concordato supera il corrispondente valore di mercato si applica quest'ultimo.**

**Questa condizione opera se:**

- le Merci danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- l'avvenuta vendita è comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

**Questa condizione non opera se è espressamente indicata la garanzia "Indennità da interruzione di attività".**

## 8 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

---

### Art. 8.1 – Validità territoriale

Le cose assicurate devono essere ubicate nella Repubblica Italiana.

## 9 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

---

In questo capitolo sono descritti:

- gli obblighi e le attività a carico delle Parti quando si verifica un Sinistro, al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa;
- le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro;
- le modalità di determinazione dei danni;
- i tempi di adempimento o liquidazione dell'Indennizzo.

### Art. 9.1 – Obblighi

**In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per loro conto devono:**

- a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;



- b) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti gli interventi ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata;
- c) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800.89.41.36. L'operatore procederà all'identificazione dell'assicurato al quale fornirà il numero di sinistro e le informazioni per l'inoltro all'ufficio competente della documentazione necessaria all'istruzione della pratica.

**L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.**

**Il Contraente o l'Assicurato devono inoltre:**

- conservare e custodire tracce, indizi e residui del Sinistro fino a liquidazione del danno, oppure fino a diversa comunicazione di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. prima della liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o Indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate colpite dal Sinistro;
- mettere a disposizione di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. i locali, registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci e/o in caso di operatività delle garanzie di cui alla Sezione Danni da interruzione di attività, deve mettere a disposizione di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. la documentazione contabile di magazzino (anche relativa alla movimentazione dello stesso, nei casi in cui è previsto l'obbligo di tale documentazione, secondo le norme vigenti) e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, finite e/o in corso di lavorazione;
- denunciare ai debitori o esperire, qualora ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).

**Art. 9.2 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori (*Valido se il Contraente rientra tra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e d-bis) di cui al D.Lgs. 206/2005*)**

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve **avvisare** tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo a uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto. In caso di richiesta a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., la stessa provvede al pagamento dell'Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.**

**Art. 9.3 – Servizio di pronto intervento**

**Se non ha richiesto la prestazione di cui all'articolo 9.9 "Acconto per gestire le prime emergenze",** il Contraente o l'Assicurato hanno la facoltà di attivare, **in caso di Sinistro in cui sono state coinvolte le cose assicurate,** l'erogazione - da parte di una società specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza e risanamento delle cose assicurate danneggiate dal Sinistro.

**A fronte di un evento indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", i servizi di messa in sicurezza e risanamento sono attivabili utilizzando il numero verde di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.**

### 800.89.41.36

attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, tramite il quale si viene messi direttamente in contatto con la società specializzata. Il personale inviato dalla società specializzata provvede a identificare e coordinare, con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, tutte le azioni necessarie a limitare l'entità del danno per consentire una più rapida ripresa dell'attività, quali ad esempio: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante "stop corrosion", salvataggio mediante decontaminazione chimica, utilizzo di gruppo elettrogeno. La società specializzata provvede, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle cose assicurate.

**In caso di Sinistro indennizzabile a termini della copertura assicurativa,** i costi sostenuti dall'Assicurato sono rimborsati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in conformità alle condizioni del contratto.

**In caso di Sinistro non indennizzabile a termini della copertura assicurativa**, l'Assicurato può comunque, a sue spese, avvalersi della società specializzata. **Restano a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. i soli costi relativi al diritto di chiamata della società specializzata.**

A termini dell'art.1914 codice civile, le spese sostenute dall'Assicurato ai soli fini di salvataggio, sono rimborsate da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

### Art. 9.4 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui scelta.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando un proprio perito da nominare con apposito atto.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che possono intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non sono concordi, le Parti devono procedere di comune accordo alla nomina di un terzo perito, da nominare con apposito atto. Se manca l'accordo tra le Parti sulla nomina del terzo perito, la nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

**Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono ripartiti a metà.**

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

### Art. 9.5 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze di aggravamento del rischio non comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 9.1 "Obblighi";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 7.1 "Forma della copertura assicurativa - Criteri per la determinazione delle Somme assicurate", il valore delle cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 9.6 "Determinazione del danno".

I risultati delle operazioni peritali ottenuti dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate in doppia copia, una per ciascuna parte.

**I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.**

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

### Art. 9.6 – Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano all'atto del Sinistro e fermo quanto previsto dal successivo articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate", della copertura assicurativa, con i criteri di seguito riportati.

#### Fabbricato:

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;

3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'Indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso. Il pagamento del supplemento di Indennità è subordinato all'effettiva ricostruzione ed avverrà **ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di Indennità dovuto. Il pagamento del supplemento di Indennità avviene in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Contraente o dall'Assicurato solo se:**

- l'inizio dei lavori avviene entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata impossibilità oggettiva non imputabile all'Assicurato come, ad esempio, a seguito di ordinanza dell'Autorità pubblica;
- i lavori sono ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data, salvo comprovata impossibilità oggettiva non imputabile all'Assicurato come, ad esempio, a seguito di ordinanza dell'Autorità pubblica.

**La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, se non deriva alcun aggravio per UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..**

Fermo quanto previsto dal successivo articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate", **se le Somme assicurate nella Scheda di Polizza sono:**

- superiori o uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;
- inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza necessaria per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di Indennità è nullo.

In caso di coesistenza di più coperture assicurative agli effetti della determinazione del supplemento di Indennità si tiene conto della somma complessivamente assicurata dalle coperture assicurative stesse.

**Si conviene inoltre che:**

- se il "Fabbricato" è costruito in tutto o in parte con materiali di utilizzo non comune, la stima del suo valore viene effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'utilizzo di equivalenti materiali di uso corrente;
- l'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può superare il costo di rimpiazzo della singola cosa con altra nuova, uguale o equivalente, se la copertura assicurativa è prestata al Valore a nuovo oppure, negli altri casi, il Valore allo stato d'uso.

Macchinario (tranne Beni ed effetti personali, Valori e Preziosi, Cose particolari, Cose pregiate aventi anche valore artistico):

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'Indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso. Il pagamento del supplemento di Indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avverrà, **in un'unica soluzione, purché questo sia documentato, ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

Fermo quanto previsto dal successivo articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate", **se le Somme assicurate nella Scheda di Polizza sono:**

- superiori o uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;
- inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza necessaria per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di Indennità è nullo.

In caso di coesistenza di più coperture assicurative agli effetti della determinazione del supplemento di In-

dennità si tiene conto della somma complessivamente assicurata dalle coperture assicurative stesse. Si conviene inoltre che per i veicoli iscritti al P.R.A. e per i droni, la copertura è prestata al Valore allo stato d'uso.

### Terreno

Si determina l'importo necessario a sostenere i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

**Il pagamento del suddetto importo è subordinato all'effettiva sistemazione ed avverrà ogni 6 mesi e fino a concorrenza dell'importo dovuto. Il pagamento avviene in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Contraente o dall'Assicurato solo se:**

- l'inizio dei lavori avviene entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata impossibilità oggettiva non imputabile all'Assicurato come, ad esempio, a seguito di ordinanza dell'Autorità pubblica;
- i lavori sono ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data.

### Merci

Si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale o il Costo industriale delle cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **Se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi.**

**Se indicato nella Scheda di Polizza, ai fini della presente copertura assicurativa, le Merci sono assicurate a Primo Rischio Assoluto.**

Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti:

- se viene esperita l'azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell'Assicurato, **questa copertura assicurativa opera fino alla concorrenza della Somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'art. 1910 codice civile, se il danno è indennizzabile a termini di questa copertura assicurativa;**L'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può superare il Valore allo stato d'uso.

### Beni ed effetti personali, Cose pregiate aventi anche valore artistico, Preziosi

Si stima il Valore allo stato d'uso delle cose colpite dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

**L'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può superare il Valore allo stato d'uso.**

Quando le cose assicurate hanno un valore storico/artistico, si stima **il valore che le cose avevano al momento del Sinistro sul luogo del Sinistro, di seguito Valore commerciale, avendo a riferimento ogni autorevole attestazione di settore, come ad esempio stime di esperti di comprovata professionalità, pubblicazioni di settore accreditate, quotazioni di rilevanti case d'asta, senza tenere conto del deprezzamento o di ogni altra circostanza concomitante.**

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di questa copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, per ciascuna cosa, al momento e sul luogo del Sinistro e, fermo quanto disposto dall'articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate", con i criteri di seguito riportati:

- a) in caso di distruzione o di perdita totale, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. riconosce una somma pari al Valore commerciale;
- b) in caso di danneggiamento, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. riconosce il solo costo di restauro o ripristino, previo accordo e con il consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., **escluso qualsiasi deprezzamento della cosa danneggiata**, intendendosi per tale la differenza tra il Valore commerciale che la cosa danneggiata aveva al momento e nel luogo del Sinistro ed il Valore commerciale della stessa, nel medesimo luogo, dopo e conseguentemente al Sinistro.

**Se la cosa assicurata è parte di un insieme o di una Collezione l'indennizzo come sopra determinato tiene conto esclusivamente della singola cosa restando quindi escluso anche il deprezzamento dell'insieme o della Collezione.**

**L'Indennizzo per il restauro o il ripristino della cosa danneggiata non può in nessun caso superare il Valo-**

re commerciale determinato secondo i criteri sopra esposti.

Il valore dichiarato per le cose assicurate non costituisce "stima accettata" secondo quanto stabilito dall'art. 1908 codice civile.

### Cose particolari:

- per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione delle cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'Indennizzo del danno ha luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata ed è limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dalla data del Sinistro;**
- per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto delle cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, **se non danneggiata dal Sinistro**), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **L'Indennizzo del danno ha luogo a ricostituzione ultimata ed è limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data del Sinistro. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo è riferito alle sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni.**

**L'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.**

### Valori

Si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9.12 "Limite massimo di Indennizzo".

Per i danni relativi ai titoli di credito, **l'Assicurato deve dimostrare** di avere esercitato tutti i diritti e le azioni allo stesso spettanti a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio, totalmente o parzialmente infruttuoso, di tali adempimenti, ma il pagamento può avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.**

**Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

### Spese, oneri e onorari rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili

Le spese, gli oneri e gli onorari rimborsabili **sono quelli sostenuti e strettamente necessari** in relazione all'evento accaduto, **solo se documentati ed effettivamente sostenuti** entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Per le spese di cui alla lettera b) dell'articolo 4.1.2. "Spese, oneri e onorari rimborsabili e cose presso terzi" valgono i termini indicati alla voce "Fabbricato" di questo articolo.

### Determinazione dell'"Indennità da interruzione di attività"

Relativamente alla garanzia "Indennità da interruzione di attività" **la misura massima dell'Indennità giornaliera corrisposta è determinata dal rapporto tra la percentuale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso prima del Sinistro indicata nella Scheda di Polizza e in particolare del fatturato generato dall'Ubicazione assicurata con questa copertura assicurativa e il numero di giorni annui stabilito convenzionalmente in 365 giorni.**

**L'importo così determinato non può superare la Somma assicurata (massima Indennità giornaliera) indicata nella Scheda di Polizza che è erogata per il numero di giorni di effettiva interruzione con il massimo della durata indicata nella Scheda di Polizza. Se la Somma assicurata supera l'importo determinato con i criteri sopra riportati, l'Indennità giornaliera che viene corrisposta non può superare tale importo.**

**In caso di interruzione parziale dell'Attività dichiarata, la misura dell'Indennità è ridotta della metà.**

Art. 9.7 – Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate  
Se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risulta che il valore delle cose assicurate a Valore intero,

**escluse le cose poste sottotetto a fabbricati di terzi in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza**, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 7.1 "Forma della copertura assicurativa - Criteri per la determinazione delle Somme assicurate" è superiore alla relativa Somma assicurata, **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. risponde del danno in proporzione del rapporto fra la Somma assicurata e il valore risultante al momento del Sinistro.**

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale, se l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulta minore o uguale al 10%. **Se si oltrepassa questa percentuale, si applica la Regola proporzionale sull'eccedenza rispetto alla percentuale stessa.**

Inoltre, solo agli effetti dell'applicazione della Regola proporzionale in caso di assicurazione parziale di cui all'art. 1907 del codice civile, se le Somme assicurate per "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" o "Merci", al momento del Sinistro, sono maggiori di quelle accertate, le Somme assicurate in eccedenza vengono assegnate a "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" o "Merci" per le quali, al contrario, risulta una insufficienza di valore assicurato.

**Questa compensazione non è possibile con le "Merci" a Primo rischio assoluto o con le "Merci" in aumento temporaneo, quando la garanzia relativa a quest'ultima è riferita a un periodo diverso rispetto a quello in cui è avvenuto il Sinistro.**

### Art. 9.8 – Pagamento del danno a Primo rischio assoluto per Sinistri di basso importo

Se la copertura assicurativa opera a Valore intero e **non sono emerse contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro**, la determinazione del danno è fatta a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza del 10% della somma delle Somme assicurate per "Fabbricato", "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" e "Merci", con il massimo di Euro 5.000.

**Questa condizione non opera:**

- nel caso di esistenza, al momento del Sinistro, di coperture assicurative stipulate con altre Compagnie sulle medesime cose assicurate e per i medesimi rischi;
- se l'importo complessivo del danno, determinato secondo quanto previsto all'articolo 9.6 "Determinazione del danno", è superiore al 10% della somma complessivamente assicurata per "Fabbricato", "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" e "Merci" o comunque se supera il limite massimo complessivo di Euro 5.000, senza considerare eventuali Franchigie.

**Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.**

### Art. 9.9 – Acconto per gestire le prime emergenze

**In caso di Sinistro**, l'Assicurato - **se non ha attivato il servizio di cui all'articolo 9.3 "Servizio di pronto intervento"** - può ottenere un acconto, rispetto all'Indennizzo, per affrontare le prime spese in emergenza.

**In questo caso** UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvede all'accertamento e alla stima del danno e sommariamente verificata l'indennizzabilità del Sinistro, **in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 25.000** e prima della liquidazione dello stesso, provvede a versare un acconto all'Assicurato. **Il pagamento dell'acconto è effettuato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data in cui è stata accertata sommariamente l'indennizzabilità del Sinistro ed eseguita una prima valutazione sull'ammontare dello stesso. L'acconto è pari al 20% dell'importo di prima stima, fino ad un massimo di Euro 100.000.**

La determinazione dell'acconto viene fatta senza considerare il criterio di valutazione a Valore a nuovo.

L'acconto può essere successivamente integrato con quanto previsto nell'articolo 9.10 "Anticipo dell'indennizzo".

**Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo. Qualora dovessero essere accertate circostanze che comportino l'inefficacia della garanzia, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si riserva di far valere le relative eccezioni e di richiedere la restituzione dell'importo erogato a titolo di acconto, maggiorato di eventuali interessi e spese.**

### Art. 9.10 – Anticipo dell'Indennizzo

**Se non sono emerse contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro**, in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 25.000, l'Assicurato può ottenere, prima della liquidazione dell'Indennizzo, il pagamento di un anticipo.

**Se è aperto un procedimento giudiziario** relativo al Sinistro, **è facoltà di UniCredit Allianz Assicurazio-**



**ni S.p.A. posticipare il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia, l'Assicurato può ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria **se presenta una fideiussione bancaria di gradimento a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.**, con la quale l'Assicurato si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.

Il pagamento di tale anticipo è effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

**L'anticipo dell'Indennizzo non può comunque essere superiore al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e fino ad un massimo di Euro 1.000.000. Questo anticipo viene determinato detraendo dallo stesso l'eventuale acconto già versato in base all'articolo 9.9 "Acconto per gestire le prime emergenze".**

La determinazione dell'acconto viene fatta senza considerare il criterio di valutazione a Valore a nuovo.

**Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.**

Art. 9.11 – Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa

**Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..**

**Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.**

**L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnazione.**

**L'Indennizzo liquidato a termini di questa copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.**

Art. 9.12 – Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 codice civile, in nessun altro caso UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. può essere tenuta a pagare, per ciascun Sinistro, Indennizzi maggiori delle relative Somme assicurate.

Art. 9.13 – Termini di Indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo dovuto all'Assicurato e provvede a corrispondere lo stesso. Entro lo stesso termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative a corrispondere l'Indennizzo.

**Se è aperto un procedimento giudiziario** relativo al Sinistro, è facoltà di **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. posticipare il pagamento dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia, l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria **se presenta una fideiussione bancaria di gradimento a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.; con tale fideiussione l'Assicurato si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**

**Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori** per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell'art. 2742 codice civile.

## 10 – PREMIO

Art. 10.1 – Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto per l'interna annualità e viene corrisposto mediante addebito diretto sul rapporto di addebito intrattenuto presso l'Intermediario, intestato o cointestato al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali dello stesso.

Il Premio è comprensivo delle imposte.

### Art. 10.2 – Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro

Se UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. esercita il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo 11.4 "Recesso in caso di Sinistro" rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.

## 11 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

---

### Art. 11.1 – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza **se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.**

**Il Premio è dovuto per l'intera annualità.**

### Art. 11.2 – Durata e cessazione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha durata annuale e cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza, senza necessità di disdetta e senza che si rinnovi automaticamente.

### Art. 11.3 – Rinnovo della copertura assicurativa

Entro 30 giorni prima della data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza e così anche alle eventuali scadenze successive, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. potrà inviare al Contraente una proposta di rinnovo della copertura assicurativa per un ulteriore periodo annuale con l'indicazione del Premio di rinnovo.

Nel caso in cui il Contraente intenda accettare tale proposta, entro il 30° giorno successivo alla scadenza del Periodo di assicurazione in corso, dovrà effettuare il pagamento del Premio di rinnovo indicatogli, manifestando così la propria volontà di rinnovare la copertura assicurativa per un ulteriore periodo annuale alle condizioni di premio indicate da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

In caso di mancato pagamento del Premio proposto da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. entro la scadenza sopra indicata, la proposta di rinnovo si intende decaduta e la copertura assicurativa cessa/si intende cessata alla data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

### Art. 11.4 – Recesso in caso di Sinistro

**Dopo ogni Sinistro** regolarmente denunciato nei termini stabiliti da queste Condizioni di assicurazione fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha diritto di recedere dalla copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni.**

**La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta al Contraente se rientra fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e d-bis) di cui al D.Lgs. 206/2005.**L'incasso dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro, o qualsiasi altro atto di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., non può essere interpretato come rinuncia di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. a fare valere il proprio diritto di recesso.

### Art. 11.5 – Diritto di ripensamento

Il Contraente, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della Polizza, ha la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributi – **trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.** Per esercitare tale diritto, il Contraente deve, entro il suddetto termine, recarsi presso la Filiale dell'Intermediario dove è stata sottoscritta l'assicurazione oppure inoltrare direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R, fornendo le coordinate bancarie necessarie per il rimborso (Titolare del Conto corrente, IBAN e Banca).

Per la determinazione del rimborso della quota di Premio pagato e non goduto, si considera la data della comunicazione all'Intermediario oppure la data dell'invio della raccomandata A/R. Nel caso in cui il Sinistro si verifichi successivamente all'esercizio del diritto di ripensamento, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.



## 12 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

### Art. 12.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. assicura il rischio e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Pertanto, il Contraente o l'Assicurato devono fornire a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. informazioni precise e complete riguardo ai dati e alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio: **il mancato rispetto di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione della copertura assicurativa, come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.**

In caso di cessazione della copertura assicurativa, **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. può trattenere:**

- i Premi già incassati;
- il Premio per il Periodo di assicurazione in corso;
- in caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno.

### Art. 12.2 – Rinuncia al diritto di surrogazione

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. rinuncia – **salvo il caso di dolo** – al diritto di surrogazione, previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, delle società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, **a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.**

### Art. 12.3 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato deve **comunicare per iscritto a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.** l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio disciplinato da queste Condizioni di assicurazione e indicato nella Scheda di Polizza.

### Art. 12.4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare **comunicazione scritta a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.**

Il Contraente o l'Assicurato devono **subito avvisare per iscritto** UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi ("*aggravamento del rischio*"). **Se non rispettano questo obbligo**, previsto dall'art. 1898 del Codice civile, **possono perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo.**

### Art. 12.5 – Dichiarazioni rese all'atto dell'acquisto della copertura e comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute. Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto dell'acquisto delle coperture comprese in questa Polizza, non fanno decadere il diritto all'Indennizzo e non portano alla riduzione dello stesso se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha comunque il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### Art. 12.6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 12.7 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla Polizza, al Premio, agli Indennizzi, sono a carico del Contraente.

### Art. 12.8 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Area Economica Europea.

### Art. 12.9 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.



Assicurazioni

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.5078

[unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it](mailto:unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it) - [www.unicreditallianzassicurazioni.it](http://www.unicreditallianzassicurazioni.it)

CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158 - Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000

Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo

Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.